

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

C A P O I°

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alle vigenti leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

C A P O II°

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

L'acqua potabile viene fornita dal Comune nell'ambito delle proprie reti e della capacità dei propri serbatoi.

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi. Sono quindi istituite due categorie di concessioni;

- I° Categoria: concessioni per usi domestici;
- II° Categoria: concessioni per usi non domestici;

Art. 3

La fornitura dell'acqua potabile viene effettuata ininterrottamente salvo casi di forza maggiore.

Essa potrà però essere sospesa dal Comune parzialmente o totalmente:

- a) quando lo richiedano urgenti lavori di ampliamento, rinnovamento o di riparazione dell'acquedotto;
- b) quando sia necessario per l'incolumità delle persone o per la sicurezza degli impianti;
- c) quando lo richiedesse l'interesse generale, o se il quantitativo dell'acqua disponibile non bastasse più a coprire il bisogno d'acqua a scopi pubblici e privati.

Le sospensioni verranno rese note all'utente, salvo cause impreviste.

Nè per queste sospensioni, nè per eventuali altre limitazioni od interruzioni della fornitura d'acqua potabile, indipendenti dalla volontà del Comune, potrà venir preteso dall'utente il risarcimento di danni o il rimborso di spese.

Art. 4

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini, purchè non stagionali, i quali dovranno presentare allo atto della richiesta l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 5

Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Nei periodi estivi ed in quelli di magra il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte.

Art. 6

Le domande di concessione dovranno essere estese su apposito modulo regolarmente bollato, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la esatta ubicazione dell'immobile ed il proprietario di esso ed ogni altro dato eventualmente richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata copia della concessione edilizia e/o concessione in sanatoria per le opere abusive.

Art. 7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione all'atto del suo rilascio ed anche in tempi successivi ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, suggerite da considerazioni di pubblico interesse, sicurezza pubblica o da esigenze tecniche di razionalizzazione della rete di distribuzione e derivazione sia pubblica che privata.

Al Comune è riservata inoltre la facoltà, qualora non venga arrecato alcun pregiudizio nell'erogazione d'acqua all'utenza preesistente, di imporre l'uso comune con nuove utenze di eventuali tratti dell'opera di derivazione, previa corresponsione al proprietario di quota parte delle spese sostenute per la realizzazione della parte di derivazione di uso comune.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art. 8

In caso di trasferimento per qualsiasi causa degli immobili l'antico utente dovrà avvertire immediatamente il Comune; in ogni caso con l'acquisto di uno stabile tutti i diritti e gli oneri inerenti alla concessione passano, ipso jure, al nuovo proprietario il quale resta obbligato al pagamento del consumo relativo all'anno in corso.

Dovranno del pari essere tempestivamente comunicati al Comune eventuali cambiamenti di domicilio.

Tutti i proprietari di abitazioni non residenti nel Comune dovranno comunicare nominativo ed indirizzo del custode, al fine di poter effettuare la lettura del contatore e procedere a verifiche agli impianti anche in loro assenza.

C A P O III°

NORME PER LE INSTALLAZIONI

Art. 9

Tutte le opere per la diramazione a partire dal tubo di presa fino al misuratore saranno eseguite dal richiedente e tenute in manutenzione dallo stesso. La diramazione avrà diametro e spessore fissati dal Comune. Ogni cambiamento al tratto di diramazione posto sotto il suolo pubblico richiesto da lavori eseguiti dal Comune sarà a carico dell'abbonato.

Il tratto di diramazione sotto il suolo pubblico è considerato come accessorio pertinente all'acquedotto e l'abbonato, sostenendo le spese di impianto e manutenzione, acquista semplicemente il diritto di usarne limitatamente alla durata dell'abbonamento.

L'esecuzione di dette installazioni dovranno essere assunte da installatori privati ed autorizzati dal Comune.

Normalmente, per ciascuno stabile, verrà eseguita una sola introduzione (presa).

Art. 10

L'installazione privata è costituita da:

- 1) diramazione di allacciamento dalla rete pubblica al contatore;
 - 2) condotta di distribuzione interna dell'edificio fino ai punti di erogazione.
1. La diramazione di allacciamento deve essere costruita secondo le seguenti modalità:
 - a) scavo nel terreno di norma e profondità non inferiore a ml. 0,80 su aree carrabili e non inferiore a ml. 0,60 negli altri casi;
 - b) posa tubazione di allacciamento alla rete comunale e reinterro con almeno uno strato di 20 cm. di terra o sabbia esente da pietre o sassi, occorrendo opportunamente protette dal gelo;

- c) costruzione di pozzetto di ispezione delle dimensioni nette in pianta di ml. 0,80 x 0,80 con chiusino in ghisa, collocato nel punto di allacciamento, diramazione privata-rete pubblica; se lo stesso si trova su sede stradale, il pozzetto sarà collocato al limite esterno di questa;
- d) installazione nel pozzetto di cui al punto c) di un rubinetto o sarracinesca tipo pesante (PN 16), diametro pari alla tubazione, e a valle di questo di un raccordo a T con tappo o rubinetto di scarico sigillabili;
- e) allacciamento della diramazione privata alla rete comunale mediante saldatura autogena, (quest'ultima eseguita esclusivamente da personale comunale). In casi particolari possono essere autorizzati altri sistemi di allacciamento su conforme parere dell'Amministrazione Comunale;
- f) installazione immediatamente a monte del contatore di un rubinetto o sarracinesca (PN 16), immediatamente a valle dello stesso di uno spezzone di tubo della lunghezza di 25 cm. e immediatamente dopo un rubinetto di intercettazione della condotta di distribuzione interna.

Per la diramazione di allacciamento devono impiegarsi i seguenti materiali: tubazioni in acciaio luntato e catramate adatte per pressioni di esercizio di 20 atm., raccordi in acciaio o ghisa malleabile, rubinetti o sarracinesche in bronzo o ghisa tipo pesante, fascette in lana di vetro e catrame a caldo per il completo isolamento anticorrosione. In casi particolari possono essere autorizzati altri materiali su conforme parere dell'idraulico comunale.

Nessun altro tipo di materiale o dispositivo idraulico deve essere installato sulla diramazione di allacciamento.

2. La condotta privata di distribuzione deve essere installata nel rispetto delle norme sanitarie e del regolamento edilizio vigente. Si prescrive che in caso di interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile, non debbono verificarsi ritorni di acqua calda sulla diramazione di allacciamento. A tale scopo sono obbligatorie le valvole di non ritorno sull'alimentazione dell'impianto d'acqua calda degli edifici.

Art. 11

Ad installazione eseguita l'utente ne darà annuncio al Comune, che procederà al collaudo con la presenza dell'installatore.

Nel caso di favorevole collaudo verrà installato il misuratore, e verrà redatto un certificato di regolare installazione dallo addetto al controllo

Nel caso contrario, l'utente sarà obbligato a provvedere affinché siano tolti nel più breve tempo possibile gli inconvenienti e le mancanze riscontrate.

Il Comune con l'esecuzione del collaudo delle installazioni, rispettivamente con la fornitura dell'acqua potabile alle stesse, non assume però nessuna responsabilità per i danni (spandimenti

od altro) che da dette installazioni o da tubazioni stradali in esercizio potessero derivare o prodursi a persone o a cose. Perciò esso addebiterà all'utente eventuali perdite d'acqua che potessero manifestarsi per qualsiasi difetto dell'installazione.

Ogni spesa di collaudo per installazione dovrà essere pagata dall'utente.

Art. 12

Senza l'autorizzazione del Comune, è proibito effettuare sotto pena di immediata interruzione della fornitura, oltre alla rivalsa dei danni, modifiche dell'installazione dalla tubazione principale al contatore.

E' proibito altresì di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Non potranno essere installati serbatoi di accumulo, serbatoi montaliquidi, o pompe di accelerazione o sollevamento, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Per quanto riguarda l'installazione di serbatoi di accumulo di cui al precedente comma occorre il preventivo conforme parere del Medico Provinciale.

Art. 13

E' obbligo dell'utente di comunicare senza indugio al Comune i difetti o guasti che si manifestassero nella propria installazione e di porvi rimedio a proprie spese; in caso contrario il Comune è autorizzato a sospendere la fornitura dell'acqua.

Gli utenti sono tenuti ad eseguire quelle riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

L'utente è responsabile di ogni contravvenzione alle presenti disposizioni, sia che essa avvenga per fatto suo proprio, per quello dei suoi familiari o di terzi, e perciò dovrà rispondere di ogni danno derivante al Comune da qualsiasi abuso, alterazione, frode, ampliamento, modificazione, manomissione o danneggiamento dell'impianto, o applicazione abusiva di apparati di consumo non corrispondenti alla concessione

Il Comune ha inoltre facoltà di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti interni ed esterni agli stabili, con preavviso di dodici ore, per controllare il loro funzionamento, servendosi dei mezzi tecnici più opportuni. In caso di urgenza l'ispezione potrà avvenire senza preavviso.

Con le stesse modalità previste per le ispezioni, il Comune può procedere a riparazioni e lavori urgenti che si rendessero necessari per la tutela degli impianti e della incolumità pubblica, addebitandone nei modi di legge le spese ai proprietari.

Art. 14

E' vietato usare la diramazione di allacciamento e la condotta di distribuzione per la messa a terra di apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, sia in corrente continua che alternata ed a qualsiasi voltaggio.

C A P O I V°

SISTEMI DI MISURAZIONE

Art. 15

La fornitura d'acqua viene effettuata a misura, mediante apposito contatore. Sarà fornito dal Comune e l'utente è tenuto al pagamento di un canone annuo di noleggio.

La portata massima del contatore e le altre caratteristiche tecniche verranno fissate dal Comune in base al consumo previsto ed alla pressione disponibile sulla rete pubblica nella località di installazione.

Il Comune potrà imporre di suddividere le grandi utenze (oltre 10 mc./ora) in più impianti ognuno indipendente e dotato di proprio contatore, oppure potrà imporre l'installazione di contatori combinati adatti a misurare sia le piccole che le grandi portate.

La posa in opera sarà eseguita di norma dall'utente a proprie spese. Gli incaricati comunali stabiliranno la posizione dell'apparecchio e collauderanno l'installazione apponendovi sigilli.

Salvo le indicazioni di dettaglio impartite di volta in volta dagli incaricati comunali, il contatore sarà collocato in un locale adatto, protetto dal gelo, infiltrazioni d'acqua, da colpi e sudiciume.

Deve essere contenuto assieme ai rubinetti o serracinesche di manovra ed allo spezzone di tubo di cui all'art. 10 entro apposito pozzetto, nicchia o cassettona, dotati di chiusura leggera e facilmente amovibile; deve essere facilmente accessibile per controlli, letture e riparazioni.

L'utente è sempre responsabile per danni o rotture di sigilli, congelamento, manomissioni, anche se causate da terzi, e sarà tenuto alla rifusione delle spese di riparazione e reintegrazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge quando ne ricorrano gli estremi.

Il Comune si riserva la facoltà di far modificare la posizione del contatore per esigenze tecniche dell'impianto o quando sia difficile la lettura o la verifica. Ciò anche per apparecchi installati in epoca remota.

Art. 16

L'utente ha sempre il diritto di richiedere la verifica del contatore.

Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

Art. 17

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti, aumentato del 20 %, salvo il caso di tempestiva segnalazione della rottura del contatore.

L'eventuale riparazione o taratura del contatore è a carico del Comune.

L'utente abusivo, impregiudicate le azioni penali, sarà tenuto al pagamento per ogni anno di utenza abusiva del consumo forfettario determinato nel seguente modo: litri 150 persona giorno, per una persona ogni 100 mc. di volume fuori terra dell'edificio interessato dalla utenza abusiva e per tanti dodicesimi in rapporto a documentato eventuale uso parziale nell'anno.

Il prezzo del consumo come risultante dal conteggio di cui al precedente capoverso sarà aumentato del 20 % a titolo di sanzione pecuniaria.

In casi particolari è ammessa deroga con motivato provvedimento della Giunta comunale.

Art. 18

Le quantità d'acqua indicate dal contatore saranno rilevate periodicamente dal Comune di norma due volte all'anno ed iscritte su apposito registro o schedario.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

C A P O V°

BOCCHÉ ANTINCENDIO

Art. 19

Sarà in facoltà del Comune di concedere erogazioni di acqua per alimentazione di bocche d'incendio con canone di tariffa fissa.

Queste concessioni saranno fatte solamente a case o stabilimenti industriali già utenti dell'acqua per uso potabile, con le stesse norme e condizioni specificate nel presente regolamento per le altre forniture.

La presa d'acqua sul tubo pubblico e le diramazioni per bocche d'incendio devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra. Tanto le diramazioni che le bocche avranno il diametro interno determinato dal Comune.

L'erogazione dell'acqua in caso di incendio è data liberamente senza contatore. Le bocche e il rubinetto d'arresto sulla diramazione che le alimenta saranno chiusi con suggello speciale dal Comune. Questi suggelli non potranno essere levati e le bocche non potranno aprirsi che nei soli casi di incendio a di-

fesa della casa o stabilimento contemplati nella concessione e l'apertura dovrà essere subito notificata dall'abbonato per la rimessa dei suggelli.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione di efficacia delle bocche d'incendio e si riserva di accertarne l'efficienza quando lo ritenga opportuno.

C A P O VI°

TARIFFE

Art. 20

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

C A P O VII°

PAGAMENTI

Art. 21

Il pagamento del canone dell'acqua verrà eseguito presso la Tesoreria comunale, con apposito ruolo riscuotibile come le entrate patrimoniali degli enti pubblici.

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione avrà il diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute per la fornitura sino al momento dell'interruzione.

C A P O VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRAVVENZIONI

Art. 22

L'abbonato è il solo responsabile verso terzi d'ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera e l'esercizio delle sue diramazioni.

Art. 23

Tutte le opere eseguite a carico dell'abbonato saranno liquidate secondo gli oneri effettivamente sostenuti.

Rifiutandosi l'abbonato di acconsentire all'esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni riconosciute necessarie dal Comune, mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa.

Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data saranno rimosse in forma coattiva a sensi del R.D. 13.4.1910 n. 639.

Art. 24

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune.

Art. 25

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere agli impianti dell'acquedotto comunale.

Sarà punito con multa variabile da L. 10.000.= a L. 200.000.= oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle e qualsiasi parte dell'impianto.

Delle contravvenzioni commesse da ragazzi, rispondono i rispettivi genitori.

E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 26

Le infrazioni al presente regolamento saranno accertate dagli agentiincaricati mediante processo verbale.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norme del codice penale, saranno soggette a multa da L. 10.000.- a L. 200.000.= le contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 27

Le spese di scritturazione, bollo e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti e sulle utenze d'acqua, contatori, ecc., saranno a carico, per intero, all'abbonato.

Art. 28

Tutte le concessioni saranno soggette al presente regolamento.

Art. 29

Il Consiglio Comunale può modificare e completare in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

NORMA TRANSITORIA

Art. 30

In sede di prima applicazione del presente regolamento tutti i proprietari di abitazioni che non disponessero di contatore o disponessero di contatore comune con altri proprietari, dovranno entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, apportare alle proprie installazioni tutte quelle modifiche necessarie per il montaggio di un misuratore per ogni singola utenza, a norma di quanto disposto dall'art. 4.

In caso di mancata osservanza della presente norma il Comune si riserva la facoltà di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente inadempiente.

Lo stesso in caso di ripristino della fornitura dovrà corrispondere nuovamente e per intero il canone di allacciamento.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con verbale in data 13 agosto 1986 nro 21.

IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'albo comunale addì 18.08.1986 e così fino al 25.08.1986 senza/con opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 8105/2-R in seduta dd. 10.10..1986

A seguito di avvenuto controllo di legittimità, il presente regolamento è esecutivo a sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L: " a condizione che il regolamento venga integrato con indicazioni relative alla manutenzione della rete idrica e delle opere di presa".

IL SEGRETARIO DELLA G.P.
 IN SEDE DI TUTELA
 -dott. Paolo Fuganti -



Pubblicato all'albo comunale per il periodo di 15 giorni dal 21 ottobre 1986 al 5 novembre 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE